



PER EDIZIONE CONFORME ALL'ORIGINALE

Acì Sant'Antonio, li 01 OTT 2012

Giuseppe Maria  
MAREGATA INCARICATA  
Marie Maresca

## COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO PROVINCIA DI CATANIA

Prot. n. \_\_\_\_\_

n. 114 Reg Delib.

### ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Modifica e integrazione del regolamento di contabilità in esecuzione alle modifiche apportate dall'art 3 comma 1, lett a) D.L. 10 ottobre 2012, n° 174 e abilitato dalla legge 7 dicembre 2012, n° 2013

L'anno Duemila tredecim addì ventisette del mese di settembre, alle ore tredecim e quindici segg. Nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. **IL SINDACO** Santo Grazio Caruso e con l'intervento dei Sigg.

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	RANERI SEBASTIANO	X	
2	DI SALVO ROBERTO	X	
3	LEONE MARIA GRAZIA		X
4	ROMANO SANTO		X

Non sono intervenuti gli Assessori: Leone M. Grazia, Romano Santo

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione n. 114 R.G. del  
27.09.2013

Richiamate le motivazioni indicata nella stessa in base ai presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del presente atto.

Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri di cui all'art.53 di cui alla L.142/90 così come recepita dalla L.R.48/91 ss.mm. di cui all'art. 12 della L.R. n.30/2000 e riportati in calce alla proposta che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Dato atto che, per la spesa conseguente, vi è l'attestazione della relativa copertura finanziaria.

Con voto unanime nei modi di legge.

DELIBERA

Di approvare la allegata proposta di deliberazione n. 114 del 27.09.2013



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO  
PROVINCIA DI CATANIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DI GIUNTA MUNICIPALE N. 114 DEL 27.09.2013

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Da sottoporre all'organo deliberante

N. 124 DEL 27 SET. 2013

SETTORE: V° BILANCIO - TRIBUTI Ufficio Proponente: RAGIONERIA

Oggetto: Modifica di integrazioni del regolamento di contabilità  
in esecuzione alle modifiche apportate dall'art. 3  
comma 1, lett. d) D.L. 10 ottobre 2012, n. 174  
convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 2013.

L'ISTRUTTORE ADDETTO

OGGETTO: Rideterminazione del regolamento di contabilità in esecuzione alle modifiche apportate dall'art.3, comma 1, lett.d, D.L. 10 ottobre 2012, n.174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213

## IL DIRIGENTE V° SETTORE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E TRIBUTI

- Premesso che la legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha completamente ridisegnato il sistema dei controlli interni, dei controlli della corte dei conti e dei controlli esterni degli Enti locali;
- Considerato che il nuovo complessivo controllo degli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità e rientra nel novero dei provvedimenti necessari alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno;
- Che altre norme sono intervenute nel contempo a modificare posizioni sostanziali del regolamento di contabilità (legge 9 agosto 2013 ,n. 99 sul fondo svalutazione crediti-D.L. 35/2013 sui pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione – legge 24/12/2012 n. 228, art. 1 c 444 sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- Che pertanto, si rende necessario adeguare il regolamento di contabilità vigente alle nuove modifiche previste delle leggi sopracitate ;
- Che, conseguentemente, vengono ripresi gli articoli modificati od integrati come di seguito dettagliato:

### 1) art. 11 Fondo di riserva - Sostituito

Gli Enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0.30% e non superiore al 2% del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'Ente si trovi in anticipazione di tesoreria oppure ad avere utilizzato, in termini di cassa, e non ricostituito, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, il limite minimo del fondo di riserva è elevato dallo 0.30% allo 0.45% .

L'unità della quota minima ( 0.30% o 0.45%) è riservata alla copertura di eventuali spese la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'Ente.

### 2) art. 12 Bilancio di previsione ( sostituita la scadenza)

E' fissata al 31dicembre la scadenza entro la quale deve essere deliberato il bilancio di previsione per l'anno successivo. Detto termine può essere differito, in presenza di motivate esigenze, con decreto ministeriale.

#### Art. 12 Fondo svalutazione crediti – Integrativo

A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nel bilancio di previsione deve essere iscritto un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi riportati ai titoli I e III dell'entrata aventi anzianità superiore a cinque anni .

Dalla base di calcolo possono essere esclusi, previo parere motivato dall'organo di revisione, i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato, oltre che la perdurante sussistenza delle ragioni del credito, l'elevato tasso di riscuotibilità.

L'obbligo permane fino all'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al D.L.gs 118/2011, prevista per l'anno 2015.

Gli Enti locali che usufruiscono della Cassa Depositi e Prestiti a valere nel "Fondo per assicurare la liquidità per i pagamenti certi , liquidi ed esigibili degli enti locali" sono

L'implementato sistema conferma:

- . i controlli di regolarità amministrativa e contabile;
- . il controllo di gestione ;

all'elenco delle tipologie di controlli aggiunge il controllo sugli equilibri finanziari.

Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato, come nel passato in fase

preventiva ed a questo si aggiunge anche il controllo nella fase successiva.

Nella fase preventiva della formazione dell'atto, il controllo è assicurato da ogni

responsabile di servizio, attraverso il parere di regolarità tecnica, e dal responsabile del servizio finanziario, attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.

Il parere di regolarità contabile deve essere reso, non solo - come in precedenza – sui

provvedimenti che comportino impegni di spesa o diminuzioni di entrata , ma in tutti i

casi in cui comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

I pareri sono espressi su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta e al

consiglio, che non siano atti di mero indirizzo, e inseriti nella deliberazione.

Il responsabile del servizio finanziario, i responsabili dei servizi o il segretario

rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

Qualora la giunta o il consiglio non intendano conformarsi ai pareri, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Nella fase successiva della formazione dell'atto, sono soggetti al controllo di regolarità

amministrativa (e non già anche contabile ) le determinazioni di impegno di spesa, i

contratti e gli altri atti amministrativi, scelti con selezione casuale e a campione.

Le risultanze del controllo sono periodicamente trasmesse, a cura del segretario, ai

responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate

irregolarità, nonché all'organo di revisione, agli organi di valutazione dei dipendenti e al consiglio.

Il nuovo controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità ed

è diretto a garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di

competenza, dei residui e di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di

finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno.

Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si

determinano per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico – finanziario degli organismi gestionali esterni.

In aggiunta alle funzioni già previste, è affidato al responsabile del servizio finanziario il

compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

Nell'esercizio delle funzioni cui è proposto, ossia:

- verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale;
- verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese;
- salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

Il responsabile del servizio finanziario agisce in piena autonomia .

Le segnalazioni del responsabile finanziario in ordine al sussistere nella gestione delle

entrate o delle spese correnti di situazioni suscettibili di pregiudicare gli equilibri di

bilancio devono essere trasmesse, entro 7giorni dalla conoscenza dei fatti, oltre che

al legale rappresentante dell'Ente, al presidente del consiglio ed all'organo di

revisione, anche alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

I provvedimenti che comportano impegni di spesa devono essere adottati previo accertamento che i pagamenti da porre in esecuzione siano compatibili con le

obbligati, dall'anno successivo alla concessione, per cinque esercizi finanziari, ad aumentare il fondo svalutazione crediti in misura almeno pari al 30% dei residui attivi riportati al titolo I e III dell'entrata aventi anzianità superiore a cinque anni.

#### **Art.12 Patto di Stabilità - Integrativo**

I comuni con popolazione superiore a 1000 abitanti sono soggetti al patto di stabilità interno e devono iscrivere in bilancio le previsione di entrate e spesa corrente in misura tale che unitamente alle previsione di riscossione e pagamenti in c/capitale sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto di stabilità interno, le cui disposizioni costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli artt. 117 e 119, secondo comma della costituzione.

Al bilancio di previsione deve essere allegato un prospetto contenente le previsioni di competenza, per le entrate e le spese correnti, e le stime di cassa per le entrate e le spese in conto capitale.

#### **Art.12 Salvaguardia degli equilibri di bilancio – integrativo**

Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio dà atto dal permanere degli equilibri di bilancio ed effettua la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Con la deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio, in caso di accertato squilibrio ed al fine del ripristino, in deroga alla norma che prescrive la deliberazione delle tariffe sulle aliquote d'imposta e sulle tariffe dei servizi pubblici locali, entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio, entro il 30 settembre di ogni anno possono essere modificate le tariffe e le aliquote di competenza degli Enti locali:

#### **3) Art. 43 comma 3 Rendiconto - Sostitutivo**

Il rendiconto è deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **4) Art. 50 comma 3 Avanzo di amministrazione - Integrativo**

L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato dagli Enti locali che hanno disposto l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti e non hanno ancora provveduto a ricostituire la consistenza delle somme vincolate o che hanno attivato anticipazioni di tesoreria e non hanno ancora provveduto al relativo rimborso. Il divieto non si applica in caso di utilizzo per i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

#### **5) Art. 73 Verifiche e controllo di Gestione – Integrativo**

Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, in sede di esame dei bilanci di previsione e dei rendiconti, accertano il rispetto del patto di stabilità interno, la sostenibilità e i limiti dell'indebitamento e l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri finanziari degli Enti.

Per consentire l'esercizio del controllo, gli Enti locali con popolazione superiore a 15000 abitanti trasmettono semestralmente alla Corte un referto sulla regolarità della gestione e sulla adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Il referto semestrale è altresì inviato al presidente del consiglio comunale.

All'organizzazione dei controlli interni, disciplinati dagli Enti nell'ambito della loro autonomia, partecipano il segretario, il direttore generale, laddove previsto, tutti i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

disponibilità finanziarie dell'Ente e con le regole di finanza pubblica prima fra tutte la disciplina sul patto di stabilità interno.

**6) Art. 77 Collegio dei revisori – Integrativo**

- rispetto del patto di stabilità interno.

Tutto ciò premesso e considerato;  
Visto il D.Lgs 267/200;

**PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) Approvare le modifiche sostitutive od integrative del regolamento di contabilità vigente per come specificato in premessa;
- 2) Proporre l'atto per competenza al consiglio comunale per la successiva adozione.

Pareri ai sensi dell'art. 49 DLgs. 267/2000:

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del settore ..... 50 .....

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa della seguente proposta:

Data: 27.09.2013

IL CAPO SETTORE

Parere di regolarità contabile del Responsabile economico finanziario (compone il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio).

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.

Data: 27.09.2013

IL RESPONSABILE

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R.n.44 del 3.12.1991, ATTESTA la regolare copertura finanziaria:

al cap. .... s. .... denominato .....

Previsione iniziale Euro .....

Impegni precedenti Euro .....

DISPONIBILITA' Euro .....


IMPEGNO ALLA PRESENTE n. .... Euro .....

DISPONIBILITA' RESIDUA ..... Euro .....

Data: .....

IL RESPONSABILE







## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

IL VICE PRESIDENTE

*[Signature]*

IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messaggio Comunale,

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, il \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;

Decorso 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1 L.R. 44/91);